



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. ~~17794~~ /79.11.2016 del ~~08 SET. 2016~~ Pos. n. 3

Assessorato regionale delle Autonomie  
Locali e della Funzione Pubblica  
Dipartimento Funzione pubblica e personale  
Sevizio 2 - Attività di indirizzo gestione economica  
personale in servizio

(Rif. nota n. 85151 del 15 giugno 2016)

OGGETTO: Personale regionale. Dirigenti Generali. Trattamento economico. Indennità integrativa speciale. Quantificazione. Quesito.

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento pone un quesito relativo alla quantificazione della misura dell'indennità integrativa speciale da corrispondere ai dirigenti preposti ai dipartimenti o ad analoghe strutture di massima dimensione.

Al riguardo rappresenta, tra l'altro, che la predetta indennità - assorbita nel trattamento tabellare per i dirigenti di II e III fascia a partire dall'1 ottobre 2001, così come previsto dall'art.36, comma 2, del D.P.Reg. n.10/2001- continua ad essere corrisposta, ai sensi dell'art. 61, comma 2, lett. a), del vigente contratto CCRL del personale con qualifica dirigenziale, solo ai dirigenti di I fascia e ai dirigenti generali .



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 - e.mail: mariarosa.brancato@regione.sicilia.it

Rappresenta, altresì, che il citato art. 61 non quantifica la misura dell'indennità integrativa speciale da corrispondere ai dirigenti generali, per cui codesto Dipartimento, con nota n. 120853 del 10 agosto 2011, al riguardo ha posto un quesito all'ARAN Sicilia.

L'ARAN, con nota n. 1532 del 7 novembre 2011, ha precisato che l'indennità integrativa speciale deve essere attribuita ai dirigenti che ricoprono le funzioni di dirigenti generali *“in misura pari a quella fruita prima dell'inquadramento nella II e III fascia dirigenziale, poi conglobata ... nello stipendio tabellare”*.

Pur tuttavia risulta che, all'atto della stipula dei contratti di lavoro con i dirigenti di II e III fascia nominati dirigenti generali, la predetta indennità è stata determinata in modo diverso e disomogeneo.

Per alcuni, infatti, la stessa è stata quantificata facendo riferimento alla misura mensile dell'indennità in godimento ai dirigenti di I fascia, per altri a quella in godimento ai dirigenti di II fascia ed, infine, per altri ancora, a quella dei dirigenti di III fascia.

A seguito dell'attivazione, da parte di alcuni Servizi di codesto Dipartimento, dei procedimenti di rideterminazione dell'indennità integrativa speciale e di recupero delle somme corrisposte, alcuni dirigenti generali hanno presentato le proprie controdeduzioni, opponendosi alla richiesta dell'Amministrazione.

Ravvisata la possibilità di contenzioso, codesto Dipartimento ha inoltrato all'ARAN una nuova richiesta di parere sull'interpretazione dell'art. 61, comma 2, lett. a), del vigente C.C.R.L. del personale con qualifica dirigenziale, che, nonostante i ripetuti solleciti, è rimasta inevasa.

Ciò posto, si chiede allo Scrivente di esprimere il proprio avviso in ordine alla misura dell'indennità integrativa speciale spettante, in base alle vigenti disposizioni, ai dirigenti generali dell'Amministrazione, *“ed eventualmente (ove fosse confermato l'orientamento*



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 - e.mail: mariarosa.brancato@regione.sicilia.it

HK.  
KBB

*espresso dall'ARAN Sicilia) sulle azioni da intraprendere a tutela dell'Amministrazione, in particolare nel caso di contratti scaduti nei quali era indicata una misura di I.I.S. superiore”.*

2. Il quesito posto da codesto Dipartimento esula, invero, dalla competenza di questo Ufficio, che è organo di consulenza giuridica chiamato ad esprimersi su quesiti giuridico - interpretativi di norme legislative e regolamentari che presentino difficoltà applicative, e non anche su quesiti relativi alla interpretazione di norme contenute nei contratti collettivi.

Tali ultime norme, ai sensi del combinato disposto dell'art. 25 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10 e dell'art. 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono interpretate dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale (ARAN) della Regione siciliana, chiamata a garantire l'uniforme applicazione dei contratti collettivi.

Inoltre, la risposta al quesito è preclusa dall'atto di indirizzo della Giunta regionale, emanato con delibera n. 80 del 6 marzo 2009, secondo il quale: *“la richiesta di pareri relativi a disposizioni legislative riguardanti il personale regionale e degli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n.10 con qualifica dirigenziale va rivolta esclusivamente al Consiglio di Giustizia Amministrativa e all'Avvocatura dello Stato”.*

Pertanto, come già anticipato per le vie brevi al Dirigente generale di codesto Dipartimento, quest'Ufficio non può rendere la consulenza richiesta.

(Avv. Maria Rosa Brancato – Avv. Maria Mattarella)

*M. Brancato*

*M. Mattarella*



AVVOCATO GENERALE  
(Cons. Romeo Palma)

*[Handwritten signature]*



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Resp. del proced.: Avv. Maria Rosa Brancato tel 091.7074910 – e.mail: mariarosa.brancato@regione.sicilia.it